



**COMUNE DI VINOVO**  
(Provincia di Torino)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera n° 30/CC

=====

**OGGETTO: Integrazioni allo Statuto del Comune di Vinovo per il riconoscimento dell'acqua potabile quale diritto universale da salvaguardare attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.**

=====

L'anno duemiladieci addì ventisei del mese di aprile alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

NUM. COGNOME NOME	PRES. ASS.	NUM. COGNOME NOME	PRES. ASS.
1. MAIRO Maria Teresa	X	12. ROSSI Dante	X
2. CERULLI Francesco	X	13. TARANTINO Erika	X
3. PAGLIASSOTTO Maria	X	14. RAVIOLO Angelo	X
4. COSTA Mario	X	15. GUERRINI Gianfranco	X
5. ANGHILANTE Silvio	X	16. ALESSIATO Giuseppe	X
6. LIGUORI Alessio	X	17. BASSI Nilo	X
7. SPADA Dario	X	18. BORRELLI Paolo	X
8. DALMASSO Alberto	X	19. BARISONE Mauro	X
9. LAMBIASE Luigi	X	20. ARNOSIO Guido	X
10. BELLODI Laura	X	21. SCOPELLITI Carmelo	X
11. AGONI Imerio	X		

Assume la presidenza il Sig./la Sig.ra ANGHILANTE Silvio, Presidente del Consiglio Comunale del Consiglio Comunale

Partecipa alla seduta il Segretario Generale PESCE Dott.Giovanni.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 85 del 09/03/2010 presentata dall'ufficio Ambiente ed Ecologia;

\*\*\*\*\*

L'assessore relaziona:

Premesso che:

la decisione del Governo italiano, tradotta nell'articolo 23 bis della Legge 133/2008, impone agli Enti Locali di mettere sul mercato i loro Servizi Pubblici – acqua compresa;

la suddetta disposizione – ignora le opzioni offerte dalla normativa UE in materia di Servizi Pubblici Locali, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e l'autorevole parere del CNEL per quanto riguarda l'acqua in particolare. Tale scelta infatti invade ed annulla le specifiche competenze in materia attribuite dall'articolo 117 della Costituzione alle Autonomie Locali, tanto che alcune Regioni, tra cui il Piemonte, hanno già presentato ricorso per incostituzionalità dell'articolo 23 bis in questione;.

Preso atto che:

l'acqua rappresenta una fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità dipende il futuro degli esseri viventi.

l'acqua costituisce un bene comune dell'umanità, un bene comune universale, un bene comune pubblico, quindi indisponibile, che appartiene a tutti: l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti, l'accesso all'acqua deve essere garantito a tutti come un servizio pubblico.

l'accesso all'acqua, già alla luce dell'attuale nuovo quadro legislativo, e sempre più in prospettiva, se non affrontato democraticamente, secondo principi di equità, giustizia e rispetto per l'ambiente, rappresenta:

- una causa scatenante di tensione e conflitti all'interno della comunità internazionale;
- una vera emergenza democratica e un terreno obbligato per autentici percorsi di pace sia a livello territoriale sia a livello nazionale ed internazionale;

Considerato che:

l'amministrazione comunale condivide e aderisce alla proposta di legge d'iniziativa popolare "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico", e quindi ritiene necessario che il Parlamento proceda celermente alla sua discussione e approvazione.

in presenza di questi tentativi di privatizzare un bene essenziale come l'acqua, l'amministrazione comunale può dichiarare formalmente nella sua Carta fondamentale che tale bene, essenziale per la vita e perciò di inestimabile valore per gli esseri umani, la natura e l'ambiente, non è una merce e non è soggetto alle regole del mercato;

affermare questo principio nello Statuto del comune (come hanno fatto altri enti come il Comune di Torino e di Rivalta Torinese ecc..) sarebbe un atto di coerenza con principi in vigore nell'UE, per i quali l'acqua è un bene comune non mercificabile e si devono mantenere in mano pubblica sia la proprietà delle reti, sia la gestione del servizio idrico integrato.

nell'intento di far sì che tale cultura diventi politica concreta ed esperienza consolidata, l'amministrazione comunale ha deciso manifestare formalmente la propria condivisione apportando le seguenti modifiche al proprio statuto comunale:

Al Titolo TITOLO I –AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE, inserire alla fine dell'articolo 1 comma 2 il seguente punto:

Tutela il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.

( Con la presente modifica, si inserisce anche l'acqua tra i diritti che il Comune contribuisce a rendere effettivi per i propri cittadini, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali e del principio di sussidiarietà. Il diritto all'acqua viene così a rivestire pari dignità di quelli al lavoro, alla tutela della salute, alla casa e all'istruzione).

Al Titolo TITOLO IV – I SERVIZI PUBBLICI LOCALI, inserire il seguente Articolo 17 bis – Servizio idrico-

1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.

2. In osservanza della legge, la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione è pubblica e inalienabile; la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, sono attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.

(Con la presente modifica, al comma 1, il servizio idrico viene dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro. Tale specificazione trova fondamento nell'opportunità di sottrarre l'acqua in ogni caso, conformemente alla normativa europea, ai meccanismi legislativi che riguardino la messa sul mercato dei servizi pubblici, come l'articolo 23 bis della Legge 133/2008.

Al comma 2, viene esplicitata la principale e logica conseguenza della scelta operata al comma 1: si afferma la necessità di una gestione unitaria e pubblica del servizio idrico e si conferma la proprietà pubblica ed inalienabile della rete di acquedotto).

Ritenuto infine che

la presente proposta di deliberazione si colloca nel quadro dei principi di quella proposta di testo legislativo e ne proietta i contenuti a livello territoriale, proponendo di fatto di inserire nello Statuto del comune un articolo apposito a tutela della risorsa acqua, a garanzia della sua proprietà e gestione pubblica, come premessa ad un potenziale modello gestionale di diritto pubblico e basato sulla democrazia partecipativa.

Visto

l'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

l'art. 6 – comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone che gli statuti, e le modifiche statutarie, sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

il vigente statuto comunale;

Propone al Consiglio Comunale che:

### **DELIBERI**

1. Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le seguenti modifiche allo Statuto del Comune di Vinovo:  
Al Titolo TITOLO I –AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE, inserire alla fine dell'articolo 1 comma 2 il seguente punto:  
Tutela il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.  
  
Al Titolo TITOLO IV – I SERVIZI PUBBLICI LOCALI, inserire il seguente Articolo 17 bis – Servizio idrico-
  1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.
  2. In osservanza della legge, la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione è pubblica e inalienabile; la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, sono attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.
2. Di dare atto che le modifiche introdotte, ai sensi dell'art. 6 - comma 5 del D. Lgs. 267/2000, acquisteranno efficacia decorsi 30 gg. dall'affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune. Lo Statuto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Di impegnare il Sindaco e la Giunta a proporre al Consiglio Comunale, le modifiche ai regolamenti comunali che risultassero in contrasto con la presente modificazione statutaria;.

\*\*\*\*\*

Uditi:

- a) la parte motiva;
- b) la proposta dell'Assessore

- c) gli interventi dei Consiglieri Guerrini, Spada, Tarantino, Lambiase, Borrelli, Pagliassotto, Alessiato, Dalmasso e Costa, che non vengono pubblicati con la presente deliberazione, fermo restando l'inserimento degli stessi nell'originale della medesima deliberazione;

Preso atto del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Servizio competente, relativo alla regolarità tecnica (FAVOREVOLE).

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

presenti	n. 19
votanti	n. 19
astenuiti	n. 0
voti favorevoli	n. 14
voti contrari	n. 5 (Guerrini Alessiato Bassi Borrelli Scopelliti)

### **DELIBERA**

Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell'Assessore in ogni sua parte ritenendo le stesse integranti e sostanziali del presente dispositivo.



IL PRESIDENTE  
( ANGHILANTE Silvio)

IL SEGRETARIO GENERALE  
( PESCE Dott.Giovanni)

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_6.05.2010\_.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA  
(Dr. Gianluca MARANNANO)

Relata di pubblicazione N° \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Dal 6.05.2010 al 20.05.2010

---

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal \_6.05.2010\_\_\_\_\_

Vinovo, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA  
(Dr. Gianluca MARANNANO)

**La presente deliberazione:**

**E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;**

**E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_ 16.05.2010 \_\_\_\_\_, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;**

Vinovo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
( PESCE Dott.Giovanni)

Originale

Il Funzionario incaricato

Vinovo, \_\_\_\_\_